

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1586 del 30/03/2022
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.L. n. 221 del 24.12.2021. Ditta RMP RECUPERI S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Forlì - Via Palazzina n. 3. Proroga dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i. ed estensione della relativa garanzia finanziaria.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1699 del 30/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno trenta MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.L. n. 221 del 24.12.2021. Ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di Forlì – Via Palazzina n. 3. **Proroga dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i. ed estensione della relativa garanzia finanziaria.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **GARAVINI LUIGI**, avente sede legale e impianto in Comune di Forlì – Via Palazzina n. 3, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019, fino al 10.10.2021;
- con DET-AMB-2020-166 del 14.01.2020 l'autorizzazione suddetta è stata volturata alla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** avente la medesima sede legale;
- la L. n. 27 del 24.04.2020, che ha modificato l'art. 103 del D.L. n. 18/20, e successive modifiche e integrazioni, ha disposto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e la cessazione dello stato di emergenza, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- con DET-AMB-2021-5055 del 11.10.2021 è stato preso atto che la validità della autorizzazione rilasciata alla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** era prorogata per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 27 del 24.04.2020, e pertanto fino al 31.03.2022;
- in data 15.12.2021, con istanza acquisita ai PG n. 192106, 192111, 192115, 192119, come regolarizzata mediante apposizione della marca da bollo con documentazione pervenuta in data 22.12.2021, acquisita PG n. 197126 del 23.12.2021, la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** chiede il rinnovo dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Palazzina n. 3**;
- con D.L. n. 221 del 24.12.2021 è stata disposta, tra l'altro, una ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 marzo 2022 e che pertanto l'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i. conserva la sua validità fino al **29.06.2022**, fatte salve eventuali ulteriori proroghe del termine di fine emergenza;
- l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *“l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate”*;

Dato atto che il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, avviato con nota PG n. 200394 del 29.12.2021, è tutt'ora in corso;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione dei tempi del procedimento di rinnovo, prorogare fino al 30.09.2022, l'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019;

Ritenuto pertanto **necessario** che venga estesa la validità della garanzia finanziaria già prestata per l'impianto in oggetto fino al **30.09.2024** in conformità a quanto prescritto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123 e dal presente atto;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento alla validità e agli estremi del presente provvedimento;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 30.03.2022, la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, e s.m.i.;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla dirigente delegata, responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della dirigente delegata, responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di prorogare fino al 30.09.2022 la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e s.m.i. alla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** relativa all'impianto sito in **Forlì – Via Palazzina n. 3**;
2. di precisare che, conformemente a quanto disposto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, e Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 , l'attività di recupero rifiuti inerti della ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** oggetto dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e smi, relativa all'impianto in oggetto, può proseguire in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione stessa fino al 30.09.2022;
3. di stabilire che, entro **60 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata a favore di Arpae ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 venga estesa fino al **30.09.2024** e aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
4. di precisare che in allegato alla suddetta appendice della garanzia finanziaria:
 - 4.a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario dell'atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere lo stesso allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - 4.b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario dell'atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-4634 del 10.10.2019 e smi, delle quali rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;

- quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
10. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena

*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.